



Spettabile Farmacia

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

Roma, lì XXXXXXXXX

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Condizioni al 1° gennaio 2019

**FOGLIO INFORMATIVO
FARMADCR INTEGRATIVA**

Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e della Disciplina della “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” del 29 luglio 2009 emanata dalla Banca d’Italia, e successive modificazioni ed integrazioni.

INFORMAZIONI SULL’AZIENDA

Denominazione, forma giuridica: Credifarma S.p.A.

Azionisti: Banca Ifis (70%) Federfarma (30%),

Sede Legale ed Amministrativa: Via dei Caudini, 2 – 00185 Roma

tel. 06.44.48.51 - fax 06.44.52.284 - fax numero verde 800.01.84.57

Indirizzo telematico: www.credifarma.it

Indirizzo di posta elettronica: commerciale.credifarma@bancaifis.it

Pec: credifarma@pec.federfarma.it

Codice Abi: 19224.5

Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 08144760587

Partita Iva: 01971061005

Capitale Sociale: Euro 14.768.000,00 interamente versato.

Iscritto nell’elenco ex art. 106 T.U.B. n° 131

Società appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A.

Credifarma S.p.A., una realtà di Banca IFIS e Federfarma

Sede operativa e legale · via dei Caudini, 2 · 00185 · Roma · Italia ☎ +39 06 444851 ☎ 800 066 377 📠 +39 06 4468094 📠 800 018 457

🌐 www.credifarma.it · PEC dircredifarma@pec.credifarma.it

P.I.01971061005 · R.E.A. n. 644722 · C.F. e registro imprese di Roma 08144760587

Capitale Sociale euro 14.768.000,00 interamente versato · Iscritta all’Albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 al n. 131

Società appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A.

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Credifarma Spa o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto a Albo o elenco, riportare i termini di detta iscrizione	

COS'E' IL FINANZIAMENTO FARMADCR INTEGRATIVA

E' un contratto avente ad oggetto la cura dell'incasso dei crediti vantati dal Farmacista nei confronti del SSN rappresentati da Fatture Integrative e le anticipazioni di tali crediti che i Farmacista potrà richiedere per iscritto.

CARATTERISTICHE DI FARMADCR INTEGRATIVA

Il contratto si perfeziona a seguito di comunicazione scritta della Società con la quale si comunica al Farmacista l'accettazione della sua Proposta e la concessione di una specifica apertura di credito.

Successivamente il Farmacista deve:

- sottoscrivere apposita modulistica, ivi compresa l'estensione del Mandato/Cessione già conferito, da notificarsi al competente Ente Erogatore;
- consegnare mensilmente a Credifarma le Fatture Integrative

La Società a ricezione di tutta la documentazione fornita dal Farmacista (fra cui la cd. "relata di notifica" del Mandato/Cessione) accertata la sua validità, è disponibile ad effettuare:

- le anticipazioni delle Fatture Integrative, attraverso finanziamenti, totali o parziali, alla scadenza convenzionale o anteriormente alla stessa, su espressa richiesta del Farmacista e nei limiti del fido comunicato al Farmacista;
- l'incasso delle ragioni creditorie del Farmacista nei confronti del S.S.N.;
- l'eventuale azione legale di recupero dei crediti vantati dal Farmacista nei confronti del S.S.N., in linea capitale e/o interessi.

PRINCIPALI RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse, spese) e contrattuali;
- con il tasso floor il farmacista non potrà usufruire delle eventuali variazioni del tasso indicizzato al di sotto del tasso minimo;
- le condizioni contrattuali e quelle economiche alla voce "spese" potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D. Lgs 385/1993 e nei limiti invita previsti.
- possibilità di dover restituire le somme relative al credito scaduto da oltre 24 mesi;
- possibilità di non recuperare interamente gli interessi pagati, in caso di ricorso alle azioni legali contro il S.S.N..



ELENCO CONDIZIONI ECONOMICHE

- a) **Durata:** indeterminata;
- b) **Liquidazione degli interessi:** trimestrale posticipata ovvero al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno, con addebito sul conto corrente bancario del Farmacista, a mezzo "SEPA SDD" SEPA Direct Debit - Addebito Diretto SEPA;
- c) **Spese conferimento mandato/procura/cessione:** sono a carico del Farmacista;
- d) **Oneri fiscali e tributari:** l'importo dei bolli e altre eventuali imposte e tasse sono tutti a carico del Farmacista;
- e) **Spese per azione legale di recupero credito:** nell'ipotesi di recupero giudiziario dei crediti vantati, i compensi professionali e ogni altro onere conseguente dai provvedimenti giudiziari, permarranno a carico del Farmacista. La Società sugli interessi recuperati applicherà una commissione pari al 5% oltre Iva. Al Farmacista che receda dal contratto, in sede di recupero giudiziale e/o stragiudiziale, verrà applicata una commissione pari al 10% oltre Iva sull'intero importo recuperato.
- f) **Spread:** fino ad un massimo di 7,00 punti percentuali sugli anticipi D.C.R., comunque nel limite della soglia antiusura di cui al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) consultabile sul sito aziendale;
- g) **Tasso debitore annuo e metodo di calcolo:** media trimestrale dell'Euribor a tre mesi, rilevato giornalmente su "Il Sole 24 Ore", divisore 365, aumentata dello spread previsto per il contratto e determinata il primo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre in corso. Tale tasso varia in virtù del parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo, allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero); per l'effetto il tasso di interesse annuo non potrà mai essere inferiore al valore dello spread pattuito con il farmacista (cd. "tasso floor" o tasso minimo).
- h) **Indicatore Sintetico di Costo (ISC):** tasso debitore annuo, maggiorato dei costi aggiuntivi; bolli come per legge;
- i) **Valuta applicata sui finanziamenti per la decorrenza degli interessi:** tre giorni lavorativi antecedenti alla valuta di accredito sulle banche convenzionate elencate nella legenda esplicativa, cinque giorni lavorativi su tutte le altre banche;
- j) **Valuta di accredito delle somme pagate dall'Ente Debitore e non finanziate:** quattro giorni lavorativi sulle banche convenzionate elencate nella legenda esplicativa; sei giorni lavorativi su tutte le altre banche, a decorrere dalla data in cui alla Società saranno forniti tutti gli elementi utili alla lavorazione della rimessa.
- k) **Valuta di accredito delle somme pagate dall'Ente Debitore e finanziate:** pari valuta rispetto alla data di accredito delle somme pagate dal S.S.N.;
- l) **Spese di tenuta conto:** nessuna;
- m) **Spese per insoluti:** € 15,00 + IVA per ogni eventuale insoluto;
- n) **Spese ricerca ed invio duplicati:** € 15,00 + IVA per i documenti già inviati a mezzo PEC;
- o) **Spese di concessione e di revisione fidi:** nessuna
- p) **Spese di commissione su DCR non finanziate:** commissione una tantum dello 0,15% sulle DCR non finanziate per le quali il pagamento intervenga con oltre 45 giorni di ritardo rispetto alla scadenza convenzionale;
- q) **Spese di commissione su DCR pregresse;** commissione pari allo 0,50% sulle DCR pregresse, ossia le DCR antecedenti di oltre tre mesi la data di perfezionamento della Convenzione;
- r) **Interessi moratori:** tasso di interesse aumentato di 5 punti percentuali e comunque sempre nel rispetto della legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni in materia di usura.



Ultime rilevazioni del parametro

Media trimestrale dell'EURIBOR a tre mesi	
Data	Valore
31/03/2018	-0,334%
30/06/2018	-0,330%
30/09/2018	-0,324%
31/12/2018	-0,320%

Nei periodi in cui il parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero).

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO TEG: 7,00%

Calcolo riferito ad un finanziamento di 100.000,00

SINTESI DELLE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Si fornisce una sintesi di alcune tra le più significative clausole contrattuali:

Durata del contratto: a tempo indeterminato.

Erogazione dell'anticipazione: entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta;

Foro competente: qualsiasi controversia promossa dal Farmacista nei confronti di Credifarma è sottoposta ad un collegio arbitrale con sede in Roma. Anche in caso di ricorso alla giurisdizione ordinaria è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Reclami: con lettera Raccomandata o in via telematica. Risposta entro trenta giorni dalla avvenuta ricezione. Ricorso all'ABF in caso di mancata o insoddisfacente risposta.

Recesso: IL Contratto rimane in vigore fino a quando una delle parti non comunichi la propria volontà di recedere, mediante comunicazione PEC oppure lettera Raccomandata A/R, da inviare all'altra parte, con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di recesso del Farmacista, questi è obbligato al pagamento del tasso debitore annuo di cui al precedente punto g), sui finanziamenti in essere, dalla data del recesso sino al soddisfo.

Proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e diritto di recesso: in qualsiasi momento la Società ha la facoltà di modificare unilateralmente, le clausole e le condizioni economiche che disciplinano il Contratto, anche se le modifiche sono apportate in senso sfavorevole al Farmacista. In tal caso trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art 118 D. Lgs 01.09.1993 n.385 e ss.. Le variazioni saranno validamente comunicate con preavviso non inferiore a giorni 30, mediante comunicazione PEC o l'invio di lettera Raccomandata A/R all'ultimo indirizzo comunicato dal Farmacista. Le modifiche proposte dalla Società sono approvate dal Farmacista se questi non recede entro 60 giorni dalla intervenuta ricezione delle comunicazioni delle suddette modifiche. Qualora il Farmacista non intenda approvare le modifiche, questi ha diritto recedere dal Contratto senza alcuna penalità, ed ha il diritto di chiudere il contratto alle precedenti condizioni.



Fatture Integrative che possono essere anticipate: tutte quelle successive alla data di perfezionamento della Contratto; la Società, a suo insindacabile giudizio e sempre a seguito di espressa richiesta del Farmacista, può finanziare le Fatture Integrative relative a tre mensilità antecedenti a tale data.

Fatture Integrative escluse dall'anticipazione: a) quelle i cui importi risultino superiori alla media aritmetica degli ultimi tre mesi maggiorata del 40%, tenendo conto dei periodi di ferie; b) quelle emesse per forniture effettuate durante il periodo in cui l'Associazione delibera il passaggio all'assistenza indiretta. Nel caso di ricorso all'assistenza indiretta per frazioni di mese, la Società si riserva di provvedere, a suo insindacabile giudizio, alle anticipazioni delle Fatture Integrative emesse per tali periodi.

Rimborso degli anticipi: entro 24 mesi dalla data di erogazione, con le somme che la Società riceverà dall'Ente Erogatore in pagamento delle Fatture Integrative o delle D.C.R. o con rimborsi effettuati direttamente dal Farmacista. La Società ha facoltà di rinnovare alla scadenza i finanziamenti che fossero ancora, anche parzialmente, in essere.

Limite degli anticipi: la Società non finanzia più di 10 mensilità e, comunque, entro il limite della linea di credito in essere.

Accollo: la Società si riserva la facoltà di accettare la traslazione della posizione debitoria della Farmacia al soggetto accollante; è esclusa la concessione della liberatoria alla Farmacia che resterà coobbligata in solido con l'accollante;

Sospensione/Risoluzione: la Società può, previa esplicitazione della sua volontà in tal senso, sospendere le prestazioni e/o risolvere il Contratto, in qualsiasi momento e con effetto immediato, qualora il Farmacista:

- a) perda lo status di associato della Associazione e/o non risulti più aderente, per qualsiasi ragione, alla stessa;
- b) trasferisca, ceda, alieni la Farmacia, o anche a seguito di esplicitazione e/o apprendimento della volontà del Farmacista in tal senso;
- c) rinunci alla titolarità della Farmacia;
- d) cessi dai poteri di conduzione economica della farmacia;
- e) decada dalla titolarità, deceda o venga dichiarato interdetto;
- f) sia sospeso dall'iscrizione all'albo professionale;
- g) sia sospeso dall'esercizio della professione;
- h) sia inibito nel contrattare e mantenere rapporti di fornitura con la Pubblica Amministrazione;
- i) sia privato della libertà con ordine di custodia cautelare e/o arresti domiciliari;
- l) sia rinviato a giudizio per fatti commessi nell'esercizio della professione;
- m) sia condannato per i fatti sub l);
- n) versi in uno stato di insolvenza desumibile a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, da segnalazione a sofferenze in Centrale dei Rischi, procedure esecutive, protesti, procedure monitorie e cautelari, procedure concorsuali, richiesta di concordato stragiudiziale.
- o) subisca gravami da parte di terzi creditori sulle DCR prese in carico dalla Società.

La Società al verificarsi dei suindicati eventi o di casi equipollenti, a suo insindacabile giudizio, si riserva di richiedere la immediata restituzione dei finanziamenti erogati.

Nel caso di risoluzione del rapporto, il Farmacista si impegna a restituire entro e non oltre quindici giorni, le somme dovute alla Società per anticipazioni ed accessori. Entro lo stesso termine di quindici giorni il Farmacista o i suoi eredi possono proporre alla Società un piano di rientro con l'indicazione dei tempi e delle modalità di pagamento e fornendo le idonee garanzie che la Società ritiene opportuno chiedere. Tale piano è attuabile previa espressa approvazione da parte della Società.



Nel caso in cui Credifarma approvi il piano di rientro proposto dal Farmacista, il mancato rispetto delle scadenze pattuite da parte di questi comporta l'immediata decadenza dal beneficio del termine e l'obbligo immediato di restituzione di tutte le somme anticipate oltre che delle spese sostenute nonché il risarcimento del danno, anche derivante da svalutazione monetaria e/o perdita della redditività del denaro, oltre agli interessi convenzionali maturati e moratori (questi ultimi pari al tasso debitore annuo, maggiorato di 5 punti percentuali, che maturano dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo).

Garanzie: gli importi dei crediti vantati dal Farmacista nei confronti del S.S.N. che la Società incassa in dipendenza del Mandato/Procura sono, con la sottoscrizione della Convenzione, costituiti in pegno a favore della Società a garanzia di ogni debito, per capitale ed accessori, comunque dipendente dalle anticipazioni, con conseguente facoltà, per Credifarma, di procedere, in qualsiasi momento, alla compensazione delle proprie ragioni creditorie ancorché non scadute, fermo restando che gli stessi importi potranno essere senz'altro utilizzati dalla Società, a suo insindacabile giudizio, per l'estinzione o la decurtazione del debito del Farmacista nei confronti della Società stessa intendendosi anche in tale modo operata la compensazione con le proprie ragioni creditorie (in linea capitale e interessi nonché a qualsiasi altro titolo, in relazione al ritardato pagamento effettuato dall'Ente Debitore).

TEMPI MASSIMI CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Tempi massimi per la chiusura del rapporto: Entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta, sempre che sia stato corrisposto il capitale finanziato residuo, gli interessi dovuti e il rimborso di oneri e spese sostenuti dalla Società.

Mezzi di tutela stragiudiziale: In caso di reclamo con cui il Farmacista chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad es. lettera, fax, e-mail) a Credifarma un suo comportamento o un'omissione, la Società si impegna a rispondere entro 30 giorni dalla ricezione. Se il Farmacista non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i trenta giorni, prima di ricorrere al collegio arbitrale oppure al giudice, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere a Credifarma ovvero consultare il sito internet di quest'ultima all'indirizzo: www.credifarma.it.

LEGENDA ESPLICATIVA

ABF: Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti da un lato e le banche e gli altri intermediari finanziari dall'altro lato. E' detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice.

ACCOLLO: contratto tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante) con il quale quest'ultimo assume a suo carico l'obbligo del debitore di pagare al creditore (accollatario)

ASSOCIAZIONE: Associazione Provinciale dei Titolari di Farmacia.

BANCHE CONVENZIONATE: Banca Ifis, Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas, Banco di Sardegna, Banco di Sicilia Unicredit Group, Unicredit Banca, Unicredit Banca Di Roma, Banca Carime, Xelion Banca Unicredit Private banking, Unicredit Banca d'Impresa, Banca Popolare Commercio Industria, Banca Popolare di Ancona, Banca di Sassari, Cassa Marca, Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Cassa di Risparmio di Trieste.

BANCHE NON CONVENZIONATE: banche diverse dalle convenzionate sopra indicate.

BENEFICIO DEL TERMINE: espressione che designa il principio per il quale, se per l'adempimento delle obbligazioni è fissato un termine, questo è a favore del debitore e il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza prefissata, fatta salva l'esplicita pattuizione a favore del creditore o di entrambe le parti (cfr. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE).

COLLEGIO ARBITRALE: insieme di arbitri giudicanti che, per accordo delle parti, decidono sulle controversie insorte.

COMPORTEMENTI OSTATIVI: comportamenti in cui il cliente pone in essere qualsiasi azione e/o omissione, tale da ostacolare o non rendere agevole la gestione e/o la prosecuzione del rapporto;



D.C.R.: Distinta Contabile Riepilogativa dei crediti vantati dal Farmacista nei confronti del S.S.N.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: facoltà che ha il finanziatore di esigere immediatamente il debito residuo qualora il debitore sia divenuto inadempiente o abbia diminuito le garanzie concesse per fatto proprio (cfr. BENEFICIO DEL TERMINE).

EURIBOR A 3 MESI : (Euro Interbank Offered Rate) tasso interbancario di riferimento .

FEDERFARMA: Federazione Nazionale dei Titolari di Farmacia Italiani.

FIDO: impegno assunto da Credifarma e comunicato per iscritto al Farmacista di mettere una somma a disposizione del Farmacista medesimo o di assumere per suo conto un'obbligazione nei confronti di un terzo.

FORO COMPETENTE: Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie.

INTERESSI MORATORI: interessi dovuti dal Farmacista a Credifarma per il periodo di ritardato pagamento, calcolati dalla scadenza contrattuale all'effettiva data di corresponsione.

ISC: Indicatore sintetico del costo totale del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Tiene conto non solo del tasso di interesse applicato al finanziamento, ma anche di tutte le spese di natura economica che la parte finanziata è tenuta a pagare.

ISTRUTTORIA: pratiche e formalità necessarie per l'accettazione della Proposta.

LIQUIDAZIONE INTERESSI: conteggio periodico per la loro quantificazione.

MANDATO SDD: Autorizzazione rilasciata direttamente dal Farmacista a Credifarma per l'incasso di somme corrispondenti ad addebiti diretti SEPA Direct Debit.

PEGNO: Diritto reale di garanzia costituito dal debitore o da un terzo su un determinato bene mobile per assicurare al creditore il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

PIANO DI RIENTRO: accordo formalizzato tra Credifarma e il Farmacista, per dilazionare la restituzione di una somma dovuta alla Società e scaduta, attraverso pagamenti rateali.

PSEPA: Single Euro Payments Area – Area Unica dei Pagamenti in Euro – Spazio Europeo dove possono essere utilizzati servizi che consentono di disporre bonifici e ricevere addebiti diretti in euro in Italia ed in Europa alle medesime condizioni economiche (commissioni) ed operative (dati, tempistiche di esecuzione, diritti al rimborso) degli equivalenti servizi domestici.

"SEPA SDD" SEPA Direct Debit - Addebito Diretto SEPA: Servizio di addebito preautorizzato in conto (addebito diretto) basato su regole e standard (schema) definiti al livello di area SEPA (Single Euro Payments Area), dall'EPC (European Payments Council), Organismo Europeo di emanazione bancaria.

SPREAD: remunerazione massima per l'attività di finanziamento, misurata in punti percentuali.

STATO DI INSOLVENZA: condizione in cui il Farmacista non può più soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

T.U.B.: Testo Unico Bancario.

TASSO DEBITORE ANNUO: tasso d'interesse che il Farmacista si obbliga a pagare sui finanziamenti.

TASSO FLOOR: tasso minimo che non potrà essere mai inferiore al valore dello spread.

TEG: (Tasso Effettivo Globale) consente di accertare se le condizioni di costo presentino carattere usurario.

TEGM: (Tasso Effettivo Globale Medio) tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura, tasso consultabile sul sito internet aziendale www.credifarma.it.

VALUTA: data dalla quale le somme accreditate/addebitate al Farmacista vengono considerate ai fini del calcolo degli interessi.

Roma, 1° gennaio 2019



